

**REGOLAMENTO INERENTE LE MODALITA' DI REALIZZAZIONE DI MANUFATTI PER IL RICOVERO DI EQUINI
ALLEVATI PER FINALITA' DI TEMPO LIBERO**
Allegato al Regolamento Edilizio Comunale

PREMESSA:

L'installazione di manufatti, ancorché di modeste dimensioni e a carattere temporaneo, da destinare al ricovero di equini al fine di assicurarne la protezione dagli agenti atmosferici ed i relativo benessere psico-fisico è una esigenza sempre più diffusa dalla cittadinanza.

Al fine di fornire uno strumento normativo è stato predisposto il presente regolamento che disciplina la realizzazione di detti manufatti al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, precisando le caratteristiche costruttive, le modalità per la loro realizzazione e le garanzie per la loro rimozione.

Tali manufatti, qualora rispettino le limitazioni e prescrizioni di seguito specificate, sono esclusi dal concetto di "nuova costruzione" di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) punto 1 del DPR 380/01 in quanto diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Non essendo considerati "nuova costruzione" possono pertanto essere realizzati nelle zone omogenee E e Eb di PRG, ove ne sussistano le condizioni sotto il profilo igienico sanitario, previa presentazione al Comune di apposita istanza di "Permesso di Costruire in precario" così come regolamentata dal successivo art. 3.

Con i presupposti di cui sopra, con le limitazioni e prescrizioni di seguito specificate ed a condizione che comunque non vi sia trasformazione in via permanente del suolo inedificato, tali interventi non sono assoggettati al rispetto dei parametri imposti per le costruzioni dal Piano Regolatore Comunale Generale.

Art. 1 Definizione di manufatti per il ricovero di equini allevati per finalita' di tempo libero.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per "manufatti per il ricovero di equini" le strutture destinate esclusivamente a garantire agli animali, protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli.

Si considerano "equini allevati per finalità di tempo libero" quando gli stessi siano detenuti per finalità non connesse con una attività di natura agricola o produttiva ed in numero massimo di 2 (due) per ogni nucleo familiare e terreno di proprietà o nella disponibilità del richiedente dimostrata da apposito contratto di affitto o comodato d'uso registrato nelle forme di legge.

La detenzione di due equini tenuti allo stato brado o semibrado non comporta l'obbligo di concimaia, ma di una periodica pulizia del ricovero e dell'area con smaltimento delle deiezioni nelle forme previste dalle vigenti normative.

La detenzione di un numero di equini superiore a due costituisce allevamento, per il quale si rinvia alla specifica normativa vigente in materia.

Le strutture di cui sopra sono finalizzate ad un uso circoscritto nel tempo e destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee senza andare ad incidere sulla potenzialità insediativa ordinaria stabilita dalle normative urbanistico/edilizie in materia.

Art. 2 Caratteristiche dei manufatti

La dimensione dei ricoveri in questione non dovrà superare i mq. 12 di superficie per ogni cavallo.

Su ciascuna proprietà fondiaria non possono in ogni caso trovare collocazione più di n°2 (due) ricoveri e ciò indipendentemente dalla sua estensione.

A servizio dei manufatti di cui sopra e comunque all'interno della stessa proprietà fondiaria è consentita altresì la realizzazione di una tettoia aperta sui 4 lati della superficie massima di 12 mq da destinare a rimessaggio del fieno/paglia.

L'altezza massima dei manufatti di cui sopra, calcolata al colmo non dovrà essere superiore a mt. 3.50.

Le caratteristiche strutturali e la natura di tali manufatti precari devono consentire una facile rimozione. In generale esse non devono avere alcun tipo di fondazione di natura permanente. Esse possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedano particolari escavazioni o splateamenti sia durante la posa in opera che durante la rimozione.

L'eventuale pavimentazione dei manufatti in questione potrà essere realizzata esclusivamente con blocchetti componibili di cemento appoggiati su sabbia o sottofondo leggero in calcestruzzo facilmente rimovibili.

I manufatti di cui sopra devono essere realizzati in legno, compresa la copertura; non è consentito l'uso di elementi in metallo.

E' consentita altresì sulla stessa proprietà fondiaria la recinzione di un area della superficie massima di mq. 150 per ogni ricovero per permettere la sgambatura degli equini. Tale recinzione potrà essere realizzata con pali in legno (verticali, orizzontali o incrociati) o con pali in legno e/o metallo e rete metallica e/o con dissuasore elettrico. L'altezza massima di tale recinzione non dovrà superare i ml 2.

Tali manufatti inoltre non devono interferire o arrecare pregiudizio a reti tecnologiche o elementi di servizio esistenti.

La realizzazione dei manufatti in questione è ammessa solo a condizione che nel fondo non esistano già costruzioni stabili e regolarmente autorizzate utilizzabili agli stessi scopi.

Art. 3 Modalità autorizzative

La realizzazione nel territorio comunale dei manufatti di cui al precedente articolo 2 è subordinata al preventivo rilascio di un "Permesso di costruire in precario" da richiedersi da parte dei soggetti interessati ed aventi i requisiti nonché alla preventiva acquisizione di specifico parere favorevole da parte della ASL competente (servizio veterinario).

Restano comunque salvi ed impregiudicati tutti gli obblighi e le procedure derivanti dalla natura dell'area e dall'eventuale presenza di vincoli pubblicistici nonché l'acquisizione dei necessari pareri e/o nulla osta comunque denominati.

Per la realizzazione dei ricoveri di cui al precedente art. 2 dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime:

- ml. 10 dai confini di proprietà;
- ml. 20 da edifici abitativi;

fatte salve eventuali distanze superiori imposte dalla ASL in sede di espressione del parere di competenza.

Per la realizzazione dei manufatti da destinare a rimessaggio del fieno/paglia di cui al precedente art. 2, comma 3, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime:

- ml. 5 dai confini di proprietà.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle vigenti normative di carattere urbanistico- edilizio.

All'istanza di "permesso di costruire in precario" va inoltre allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione di proprietà dell'area ovvero copia del contratto di affitto o comodato d'uso registrato nelle forme di legge;
- copia della registrazione del/i cavallo/i presso la ASL o presso i registri dell'anagrafe equina di appartenenza;
- codice di identificazione aziendale (ai sensi del D. Lgs. 336/99);

Tali manufatti temporanei sono autorizzati per un periodo non superiore a tre anni. Annualmente dovrà comunque essere prodotta dichiarazione comprovante la permanenza delle condizioni che hanno permesso il rilascio del Permesso di Costruire in precario.

Il Permesso di Costruire in precario decade qualora venga meno anche una sola delle condizioni iniziali che ne hanno consentito il rilascio, del che dovrà essere tempestivamente reso edotto il Comune.

Art. 4 Impegni e obblighi

Il rilascio del permesso di costruire in precario è subordinato alla presentazione in Comune di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto a cura e spese del richiedente, contenente l'impegno a:

- ricovero massimo di due capi di bestiame;
- mantenimento della destinazione d'uso. In particolare "equini allevati per finalità di tempo libero" detenuti per finalità non connesse con una attività di natura agricola o produttiva;
- rimuovere il/i manufatto/i e a ripristinare lo stato dei luoghi entro 30 giorni dalla scadenza della validità del Permesso medesimo ovvero dalla decadenza dello stesso nel caso del verificarsi della mancata permanenza anche di una sola delle condizioni iniziali che ne hanno consentito il rilascio.

A dimostrazione dell'avvenuta rimozione dei manufatti e della riconduzione in pristino dello stato dei luoghi dovrà essere prodotta idonea documentazione fotografica.

Art. 5 Sanzioni

Qualora il manufatto o i manufatti di cui al precedente articolo 2 non vengano rimossi entro i termini di cui al precedente art. 4, essi saranno considerati a tutti gli effetti costruzioni abusive soggette al regime sanzionatorio di cui al DPR 380/01 titolo V capo I per gli interventi realizzati in assenza di Permesso di Costruire.